

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 275

del 3.7.2003

O G G E T T O

Gestione piscina comunale via Longone della Spina. Modifica convenzione n.6978 del 18.7.2002 secondo le indicazioni del C.C. di cui alle deliberazioni n.147 del 14.11.2002 e n.40 del 26.6.2003 e autorizzazione al Capo Settore LL.PP. alla stipula della convenzione con il CONI Puglia.

L'anno duemilatre, il giorno tre del mese di luglio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	PANUNZIO	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Minervini Tommaso - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 7.7.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 126 del 14.03.02 affidava in via temporanea e per la durata di due anni la concessione per la gestione dell'impianto natatorio al CONI regionale, ente pubblico senza fine di lucro;
- avverso l'affidamento al CONI regionale, fu proposto il ricorso al TAR Puglia da parte della ditta EXECUTIVE di Leonardo Tuccillo e C. sas, ed a seguito del rigetto da parte del TAR al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 3402 del 27.08.02 sospendeva il provvedimento di affidamento della gestione relativamente alla sola durata (due anni) riducendola ad anni 1;
- per tale effetto la convenzione n. 6978 di rep. del 18.07.02 successivamente modificata per la parte relativa alla durata, con atto n. 7012 di rep. del 04.10.02, trova scadenza il prossimo 10 luglio;
- per le motivazioni addotte dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 40 del 26.6.2003, l'attività concorsuale di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 22.11.2002 e sospesa in pendenza dei provvedimenti regionali attuativi conseguenti all'art. 90 della legge 289/2002;
- il Consiglio comunale, con la citata deliberazione n. 40 del 26.6.2003, ha deliberato:
 1. OMISSIS
 2. OMISSIS
 3. *"Di ritenere condivisibile per le motivazioni esposte in narrativa e tutte finalizzate all'evidente interesse pubblico, consistente principalmente nell'impedimento della interruzione del pubblico servizio, l'indirizzo di affidare per un anno rinnovabile, la gestione dell'impianto natatorio allo stesso CONI Puglia a far data dall'11.07.2003 e fino al 10.07.2004 alle stesse condizioni di cui alla convenzione n. 6978 del 18.07.02";*
 4. *"Di demandare alla Giunta Comunale di predisporre gli atti di propria competenza"*
 5. OMISSIS
 6. *"Di impegnare il Sindaco ad attivare contestualmente al riaffidamento per un anno - rinnovabile – il comitato di garanzia integrato da n. 2 (due) consiglieri di minoranza dando piena attuazione a quanto deliberato con l'atto consiliare n. 147 del 14.11.2002, con specifico riferimento ai punti 4 – 5 – 6 dello stesso, pena la nullità del presente atto;*

Ciò premesso:

Ritenuto dover dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con celerità, avendo cura di evitare interruzioni del servizio;

Vista la deliberazione del C.C. n.147 del 14.11.2002 con particolare riferimento ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo;

Visto che si rende necessario apportare alcune modificazioni alla convenzione vigente per ottemperare alla direttiva del C.C. e più specificamente:

Art. 2

“La presente concessione relativa all’uso ed alla gestione del complesso sportivo avrà la durata di anni 1 (uno) rinnovabile.

Art. 7

in calce è aggiunto il seguente punto

“9) n. 4 consiglieri comunali nominati con decreto sindacale, di cui due di minoranza;

Art. 8

Il punto 8.17 è così riformulato:

“8.17 – il funzionamento dell’impianto viene garantito senza soluzione di continuità stante il riaffidamento”

Art. 9

È cassato il punto 3 del 1° comma dalla parola “versare” alla parola “fogna”

Art. 10

Dopo il 1° comma è aggiunto il seguente:

“eventuali utili dovranno essere reinvestiti in impianti ed attrezzature sportive nel territorio di Molfetta”

Visto ed esaminato lo schema di convenzione come modificato ed allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Capo Settore LL.PP. e Sport ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. Enti locali approvato con D.L.vo 267/2000;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanze, reso anch’esso ai sensi dell’art.49, comma 1, del TU n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Le premesse e la narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Affidare la gestione dell’impianto natatorio al CONI Regionale Puglia per un anno rinnovabile a far data dall’11.07.2003 .
3. Modificare la convezione n. 6978 del 18.07.02 secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Comunale nelle deliberazioni 147 del 14.11.2002 e 40 del 26.062003, relativamente agli artt. 2 – 7 – 8 – 9 – 10, come precisato in narrativa e riportato nello schema di convenzione allegato.

4. Autorizzare il Dirigente del Settore LL.PP. e Sport, ing. Enzo Balducci alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato.
5. Confermare responsabile del procedimento l'ing. Enzo Balducci, Dirigente del Settore LL.PP. e Sport.
6. Incaricare il responsabile dell'U. A. Appalti e Contratti di perfezionare la convenzione con il CONI Puglia entro l'11 luglio 2003 secondo le indicazioni tutte riportate nello schema allegato.
7. Inviare copia del presente provvedimento al Sindaco, al R.d.P., Capo Settore LL.PP. e Sport, al Responsabile dell'U.A. Appalti e Contratti, al CONI Puglia.
8. Con separata votazione dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U. EE.LL. approvato con D. L.vo 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE ED IL COMITATO REGIONALE PUGLIESE DEL CONI - CONI PUGLIA - PER L'AFFIDAMENTO IN COMODATO GRATUITO DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE ED ANNESSI SERVIZI.

L'anno duemilatre addì _____ del mese di luglio in Molfetta, presso la Residenza Municipale, si sono costituiti:

1) COMUNE DI MOLFETTA, C.F. n.00306180720, qui rappresentato dall'Ing. Balducci Vincenzo, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, nato a Molfetta il 7.6.1953, il quale agisce nel presente atto in rappresentanza del Comune di Molfetta, ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000 e dell'art.53 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, approvato con deliberazione del C.C. n.199 del 12.5.2001;

e

2) COMITATO REGIONALE PUGLIESE DEL CONI - CONI PUGLIA -, C.F.00993181007, qui rappresentato dall'ing. Sannicandro Raffaele, nato a Bari il 22.9.1958, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio ma nella veste di Presidente del Comitato Regionale del CONI Puglia, con sede in Bari alla via Pende n.23, autorizzato dalla delibera n.23 .del 29.5.2002, che in copia conforme trovasi allegata sotto la lettera "A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Premesso che:

- Il Comune di Molfetta è proprietario di un impianto natatorio, di seguito definito, per brevità, "piscina comunale";

- Con delibera n.126 del 14.3.2002, esecutiva, la Giunta Comunale di Molfetta ha stabilito di stipulare la presente convenzione con il CONI Puglia per l'affidamento ad esso dell'uso e della gestione della piscina comunale, valutandone l'opportunità in accordo con i seguenti principi:

1. Il CONI è l'organismo pubblico, senza fini di lucro, che garantisce il presidio dell'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale;
2. Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti;

3. Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia d'età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile;
4. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale;
5. Il CONI promuove la massima diffusione della pratica sportiva anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità presenti sul territorio.

- Il vigente Regolamento Comunale dispone all'art.1 che l'impianto è stato realizzato per favorire la pratica dello sport natatorio, inteso soprattutto come mezzo di educazione e rieducazione fisico - sportiva;

- La presente convenzione ha lo scopo di fissare gli obblighi reciproci tra il Comune di Molfetta ed il CONI Puglia, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi che l'Amministrazione Comunale ha individuato nel campo

dei servizi sportivi tra i quali giova ricordare:

1. aumentare l'efficienza del rendimento dei fattori di promozione sociale e dello sport;
2. fornire ai cittadini nuovi e migliori servizi;
3. facilitare l'avviamento dei giovani allo sport natatorio ed agevolare la nascita di nuove professionalità.

- Al fine del conseguimento degli obiettivi di maggiori livelli di efficienza ed efficacia, il CONI, insieme con l'Amministrazione Comunale di Molfetta intende sviluppare un'azione improntata alla massima diffusione degli sport natatori, finalizzando la loro azione, comunque, a rendere più elevata la qualità della vita dei cittadini;

Tutto ciò premesso, e convenuto tra le Parti, come innanzi costituite, che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra il Comune di Molfetta, di seguito per brevità "Comune" ed il CONI Puglia, di seguito per brevità "CONI", SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

Il Comune di Molfetta, per le proprie finalità sportive e sociali, concede al CONI PUGLIA l'uso e la gestione della piscina comunale sita in località "LONGONE DELLA SPINA" comprendente un'area della dimensione complessiva di circa mq 27.000, di cui una parte interamente recintata comprendente l'edificio e un'ampia area a verde ed un'area esterna destinata a parcheggi..

In particolare l'edificio è composto da:

- a) piscina coperta con vasca natatoria da mt 25 x 12,50 e vasca didattica da mt 12x6;
- b) palestra adiacente la piscina coperta;
- c) servizi di supporto comprendenti spogliatoi per bagnanti, atleti ed istruttori, servizi igienici e docce, infermeria e depositi attrezzi, atrio ed accessi per i bagnanti e per il pubblico, servizi igienici per il pubblico, tribuna per circa 200 spettatori, uffici e segreteria, zona bar nonché ogni ulteriore spazio necessario o complementare all'attività natatoria e sportiva;

d) locali tecnologici comprendenti centrale termica, centrale idrica e trattamento acque, centrale termoventilazione, centrale elettrica nonché tutte le reti impiantistiche e le apparecchiature tecnologiche, idriche, fognanti, termiche, aerotermiche ed elettriche che consentono il funzionamento della piscina e la fruibilità di tutti gli spazi annessi.

Il complesso natatorio risulta più dettagliatamente rappresentato dagli elaborati grafici allegati alla presente convenzione (All."B"), i collaudi e le certificazioni tecniche ed amministrative di agibilità dell'impianto vengono consegnate a mano alla sottoscrizione del presente atto.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE.

La presente concessione relativa all'uso ed alla gestione del complesso sportivo avrà la durata di anni 1 (uno) rinnovabile.

ART. 3 - FINALITA' DELLA CONVENZIONE.

La concessione d'uso e gestione è fatta con l'esclusivo fine da parte del CONI PUGLIA di utilizzare il complesso edilizio per attività sportive, per attività di promozione ed avviamento allo sport, attività socio-sportive, didattiche, educative e culturali. A tal fine il CONI utilizzerà gli spazi sportivi ed i servizi di supporto che potrà assegnare, per le attività di nuoto, a Federazioni sportive, società sportive, Enti di promozione sportiva ed altri soggetti opportunamente selezionati e qualificati, affiliati alla Federazione Italiana Nuoto (FIN) che garantiranno i servizi logistici, socio-sportivi ed il personale tecnico idoneo per consentire la funzionalità degli impianti natatori.

Per gli stessi fini potranno essere utilizzati e sviluppati dal CONI anche i servizi connessi e complementari quali palestra, bar, servizi di ristoro e tutti gli altri spazi annessi per attività ricreative e del tempo libero mediante soggetti abilitati ed opportunamente qualificati.

La durata della sub-concessione non potrà in nessun caso essere superiore a quella della presente concessione per cui non potrà avere scadenza oltre quella della presente convenzione.

ART. 4 - RICOGNIZIONE.

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, i tempi di utilizzo e le tariffe di varia natura, saranno approvati dal Comitato di Garanzia di cui al successivo art.7, mediante apposito verbale da redigere in contraddittorio tra i due Enti, all'atto della presa in consegna del complesso da parte del concessionario dopo la formalizzazione della presente convenzione.

Analogo verbale sarà redatto al termine del rapporto contrattuale.

ART. 5 - USO DELL'IMPIANTO.

Il CONI potrà far uso dell'impianto in questione per le finalità di cui all'articolo 3 e precisamente per lo sviluppo e la promozione della pratica sportiva, le attività socio-sportive, le attività didattiche di avviamento alla pratica natatoria e motoria e di perfezionamento, le attività educative, culturali e ricreative connesse con l'uso della piscina, della palestra e degli altri spazi complementari..

Il comune corrisponderà, a fronte dell'obbligo da parte del comodatario di utilizzo dell'impianto a scopi sportivi e sociali, un contributo stabilito al successivo articolo 9. Ai fini e per gli scopi di cui alla presente convenzione il Comitato di Garanzia di cui al successivo art.7 stabilirà il programma di utilizzo degli impianti.

Il CONI si impegna a rispettare il "Regolamento dell'impianto", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.53 del 22.11.2001.

ART. 6 - CATEGORIE DI FRUIZIONE PRIVILEGIATA.

Il CONI si impegna a rendere disponibile l'impianto, nelle fasce orarie e con le modalità stabilite dal programma di uso dell'impianto, per le seguenti categorie sociali:

- a) associazioni sportive, società sportive, federazioni sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ed operanti sul territorio;
- b) scuole pubbliche, parificate o comunque riconosciute dal Ministero della Pubblica istruzione;

c) Associazioni cittadine operanti nei settori del recupero sociale e sanitario.

In particolare l'impianto resterà a disposizione di associazioni o società sportive, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva nelle giornate e nelle fasce orarie prefissate, onde consentire lo svolgimento degli allenamenti o dei campionati federali.

L'utilizzazione dell'impianto da parte dei soggetti sopraindicati sarà soggetta all'applicazione di tariffe agevolate, che saranno concordate nel già citato Comitato di Garanzia.

Le parti concordano che il programma di utilizzo dell'impianto da parte delle categorie a fruizione privilegiata potrà essere soggetto a revisione ogni anno, secondo le linee-guida individuate dal Comitato di Garanzia, di cui al successivo art.7, e su proposta del CONI.

ART. 7 - COMITATO DI GARANZIA.

A seguito della sottoscrizione della presente convenzione viene istituito un comitato di garanzia così composto:

- 1) Sindaco o suo Delegato con funzioni di Presidente;
- 2) Presidente o delegato locale del CONI Puglia;
- 3) Assessore allo Sport del Comune;
- 4) Assessore ai Servizi Sociali;
- 5) Presidente o delegato della Federazione Italiana Nuoto;
- 6) Dirigente Settore Lavori Pubblici o Settore Sport;
- 7) Direttore sportivo del complesso natatorio;
- 8) Responsabile Servizio Igiene Molfetta o suo delegato.
- 9) N. 4 Consiglieri Comunali nominati con decreto sindacale (due di minoranza e due di maggioranza)

Compiti del comitato sono:

- a) vigilare sulla corretta esecuzione della presente convenzione;
- b) regolamentare, mediante appositi accordi scritti e programmi stagionali, l'utilizzo dell'impianto da parte delle varie utenze;
- c) stabilire e verificare l'applicazione delle tariffe e gli incrementi previsti secondo gli indici Istat ;

d) dirimere tutte le questioni organizzative, integrative ed applicative di cui alla presente convenzione.

Il comitato si riunisce su invito del Presidente e comunque almeno una volta all'anno.

ART. 8 - SERVIZI DA ESPLETARE A CURA DEL CONI.

8.1- Il CONI, in qualità di ente concessionario, si impegna a far espletare, quali controprestazioni per l'uso di spazi sportivi e spazi complementari, i seguenti servizi necessari per l'esercizio e la gestione dell'impianto:

8.2 - servizi organizzativi per il funzionamento del complesso sportivo;

8.3 - servizi di pulizia del complesso sia all'interno dei locali che nelle aree esterne di pertinenza nonché servizi di cura del verde e giardinaggio;

8.4 - servizi di manutenzione ordinaria, come specificato nel richiamato programma di uso e manutenzione dell'impianto;

8.5 - servizi di custodia dell'immobile con le pertinenze, delle attrezzature e delle apparecchiature tecnologiche;

8.6 - osservanza delle normative di prevenzione incendio e infortuni;

8.7 - ottenimento delle autorizzazioni amministrative obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto. A tal fine, il Comune si impegna, per quanto di propria competenza, a collaborare massimamente con il CONI per rendere funzionale e funzionante l'impianto;

8.8 - pagamento di oneri, permessi e tasse e utenze riguardanti il funzionamento dell'impianto, con esclusione della tassa smaltimento rifiuti;

8.9 - servizi assicurativi per danni derivanti da incendio o danneggiamento dell'immobile, furto di attrezzature o per responsabilità civile per infortuni e danni a terzi derivati ai frequentatori dell'impianto. In particolare, il servizio comprende la stipulazione di idonea polizza di assicurazione relativa al rischio incendio e danneggiamento ad opera di terzi con un massimale di €1.032.913,79, di furto di attrezzature o apparecchiature tecnologiche con un massimale di €103.291,37, nonché di responsabilità civile per infortuni e danni fisici derivati ai frequentatori dell'impianto in questione con un massimale di €516.456,89, esonerando espressamente il Comune da ogni

responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

- 8.10 Il CONI, nell'ambito della sua autonomia gestionale, si impegna a far svolgere le sottoelencate attività in favore del Comune, in ossequio ai principi di collaborazione e solidarietà sociale nonché in ossequio ai principi che ispirano la presente convenzione;
- 8.11 - svolgimento di corsi di nuoto in orari mattutini per n. 900 studenti (n. 300 per ciascun trimestre) delle scuole elementari e medie di Molfetta secondo le modalità stabilite con il Comitato di Garanzia;
- 8.12 - Disponibilità di tre corsie per 6 ore settimanali destinate ad attività riabilitative o di avviamento al nuoto per associazioni di recupero disabili secondo le modalità concordate con il competente Assessorato comunale;
- 8.13 - disponibilità della piscina in favore del Comune di Molfetta per un numero di 10 giornate all'anno (in giorni festivi) per lo svolgimento di eventi sportivi o spettacolari da concordarsi con il concessionario;
- 8.14 - le Parti concordano che le attività elencate potranno essere soggette a revisione;
- 8.15 - tutti i servizi e le attività oggetto del presente articolo, relativi all'attività natatoria, saranno assicurati dal CONI PUGLIA, anche mediante Federazioni e Società sportive, Enti di promozione sportive e Cooperative sportive affiliate alla F.N.I., come indicato nel precedente art.3 della presenta convenzione;
- 8.16 - la durata dell'affidamento non potrà essere superiore a quella della presente convenzione;
- 8.17 - il funzionamento dell'impianto viene garantito senza soluzione di continuità stante il riaffidamento.

ART. 9 - ONERI FINANZIARI A CARICO DEL COMUNE.

Il Comune concedente si impegna a:

- concedere in comodato gratuito al CONI il complesso immobiliare meglio descritto al precedente art.I per tutta la durata della presente concessione;
- sostenere tutti gli oneri derivanti da esigenze di manutenzione straordinaria del complesso sportivo. Il concessionario, per interventi di manutenzione

particolarmente urgenti e indifferibili, avrà facoltà di provvedervi direttamente a proprie spese, salvo richiedere il successivo rimborso al Comune con presentazione di nota spese, vistata dall'ufficio tecnico comunale per verifica della congruità e della avvenuta esecuzione. In ogni caso il CONI non potrà apportare innovazioni e modificazioni all'impianto oggetto della presente convenzione, senza espressa autorizzazione del Comune;

Il CONI garantisce l'accesso all'impianto a funzionari Comunali ed ASL preposti al controllo della gestione e dell'attività dell'intero complesso concesso.

ART. 10- ENTRATE.

Saranno acquisite dalla concessionaria direttamente o tramite i soggetti di cui all'art.8 le entrate derivanti dalle attività di avviamento e pratica sportiva (corsi di nuoto e simili, nuoto libero, corsi ginnici o di avviamento allo sport), le entrate derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni all'interno del complesso, la vendita di biglietti, gestione bar e altri servizi di ristoro. Tali entrate sono ad integrale compensazione delle prestazioni di servizi di cui alla presente convenzione.

Eventuali utili dovranno essere reinvestiti in impianti ed attrezzature sportive nel territorio di Molfetta.

Le tariffe per l'ingresso del pubblico, per i corsi di avviamento allo sport del nuoto e per qualsiasi attività svolta nell'impianto sono concordate con il Comitato di Garanzia. Dette tariffe saranno soggette ogni anno a revisione secondo gli indici ISTAT. Ogni variazione in aumento oltre gli indici ISTAT dovrà essere comunicata al Comune.

ART.11 - INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO.

Il Comune potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessario, concordando con il CONI tempi e modalità della programmazione dei lavori in modo da ridurre interferenze con l'attività sportiva.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso potrà essere preteso dal CONI.

L'inagibilità temporanea dell'impianto, ascrivibile ad interventi di manutenzione ordinaria, sarà tempestivamente comunicata dal CONI al Comune, con indicazione dei tempi e degli interventi manutentivi, e non darà luogo a nessuna pretesa del Comune, per sospensione delle attività svolte nell'impianto a suo favore.

ART. 12 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.

Eventuali infrazioni alle condizioni della presente convenzione e che possono determinare pregiudizio per la funzionalità dell'impianto e l'efficacia del servizio socio-sportivo, saranno riportate tempestivamente nell'ambito del Comitato di Garanzia. Nel caso in cui non si possano ripristinare le condizioni di rispetto della presente convenzione si procederà alla sua risoluzione ed alla conseguente riconsegna al Comune del complesso sportivo in oggetto.

Nei casi di gravi inadempienze, condizioni igienico precarie, e conduzione che possa recare grave pregiudizio al patrimonio comunale, il Sindaco sospende immediatamente l'efficacia della presente convenzione.

ART.13 - CONTROVERSIE.

Le controversie che non sia possibile dirimere all'interno del Comitato di Garanzia, inerente l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione sarà decisa da un collegio arbitrale composto di tre membri, uno dei quali nominato dal CONI Puglia, uno dal Comune ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo tra le Parti.

In difetto di accordo tra le Parti, il terzo componente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Bari, il quale nominerà anche il componente che non sia stato nominato da una delle Parti, su invito dell'altra, decorsi venti giorni dall'invito stesso.

Il giudizio arbitrale si svolgerà ai sensi dell'art.806 c.p.c. e ss., secondo le norme di diritto, con espressa esclusione della facoltà di decidere secondo equità.

ART.14 - ELEZIONE DI DOMICILIO.

Il CONI dichiara di eleggere il proprio domicilio in Bari, presso la propria sede in via Pende n.23 per gli effetti della presente convenzione.

Il Comune dichiara di eleggere domicilio in Molfetta, presso la sede comunale.

ART.15 - IMPOSTE E TASSE.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, in termine fisso, ai sensi dell'art.5 , comma 2, del D.P.R. n.131/1986.

In conseguenza l'onere della registrazione sarà a carico della parte richiedente.

La presente convenzione sostituisce la precedente sottoscritta in data 13.06.2002 n.6962, registrata a Bari – Atti Privati – al n.6817 del 14.06.2002.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE DEL CONI

UTILIZZO PISCINA

Periodo	Orario Giorn.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Da ottobre a giugno	LUN			1	1	1	1	2	2	2	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5
	MAR			1	1	1	1	2	2	2	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5
	MER			1	1	1	1	2	2	2	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5
	GIO			1	1	1	1	2	2	2	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5
	VEN			1	1	1	1	2	2	2	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5
	SAB			3	3	3	3	2	2	2	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5
	DOM			2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3			

1

SCUOLA
(Corsi per studenti riservati alle scuole)

2

NUOTO LIBERO
(Accesso libero a tariffa)

3

MANIFESTAZIONI
(Gare ed eventi promozionali)

4

CORSI DI AVVIAMENTO
(Scuola nuoto e corsi di perfezionam.)

5

ALLENAMENTO
(società sportive)

4 5

CORSI DI AVVIAMENTO
(3 corsie)
ALLENAMENTO
(3 corsie)

All. _____

TARIFFE MASSIME DA PRATICARE ALL'UTENZA
--

IMPIANTI	UNITA' N. UTENTI	TARIFFA
PISCINA COPERTA		
Tariffa oraria per corsi di nuoto	1 per n.30 lezioni	4,64
Tariffa oraria per corsia	12 max	51,64
Tariffa oraria per nuoto libero	1 (ingresso)	6,20
Tariffa oraria per nuoto libero	1 ut. Per min. 10 ingressi	5,16
PALESTRA		
Tariffa oraria per corsi sportivi	1 ut. Per n.30 lezioni	4,13
Tariffa oraria campo intero	12 utenze max	51,64

TARIFFE AGEVOLATE DA PRATICARE ALL'UTENZA
--

IMPIANTI	UNITA' N. UTENTI	TARIFFA
PISCINA COPERTA		
Tariffa oraria per corsia (*)	Società sportive max 12 ut.	20,66
Tariffa oraria per corsia (*)	Società sportive per n.16 ore/mese	258,23
Tariffa oraria per corsia	Gruppi max 12 ut.	20,66
Tariffa oraria per corsia	Gruppi n.16 ore/mese	258,23
Tariffa oraria per corsi scuole (**)	1 per n.10 lezioni	25,82
PALESTRA		
Tariffa oraria per società sportive	Società sportive	10,33
Tariffa oraria campo intero	12 utenze max	15,49
Tariffa oraria per società sportive	Società sportive per n.16 ore/mese	154,94

(*) società sportive affiliate a Federazioni sportive del CONI o gruppi organizzati con finalità sociali segnalati annualmente dal Comune di Molfetta (gruppi anziani, disabili, associazioni on-lus, scuole).

(**) Corsi mattutini per studenti organizzati mediante convenzioni con le scuole.

REGOLAMENTO D'USO DEL COMPLESSO NATATORIO DI MOLFETTA

Art. 1

La piscina è aperta al pubblico ed alle attività sportive e formative nei giorni ed orari stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Art. 2

Nell'impianto gli utenti possono svolgere attività natatoria e sportiva, unita a momenti ricreativi e di relax.

Art. 3

Gli utenti devono svestirsi e rivestirsi negli appositi spogliatoi.

Gli indumenti ed effetti personali possono essere depositati nel guardaroba centralizzato; in tal caso all'utente viene rilasciata una contromarca per il ritiro degli abiti.

La Direzione può altresì concedere l'uso degli appositi armadietti, previo ritiro di un documento di riconoscimento e consegna della relativa chiave.

Art. 4

La Direzione ed il personale in servizio non rispondono degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi, essendoci per questi apposito servizio di custodia.

Art. 5

All'interno dell'impianto si accede solo con appropriato costume da bagno e con sandali; gli zoccoli di legno sono vietati.

Alla zona vasche si accede unicamente attraverso gli appositi passaggi obbligati.

E' raccomandato l'uso della doccia individuale prima dell'accesso in vasca, e la risciacquatura dei piedi negli appositi passaggi obbligati quando si passa dalla zona di relax ai bordi della vasca.

Art. 6

Al fine di salvaguardare il diritto di tutti i cittadini alla sicurezza personale ed una serena permanenza nella struttura, la Direzione dell'impianto tramite il personale in servizio ha la facoltà di rifiutare l'ingresso o di espellere:

a) coloro che turbino l'ordine e la morale pubblici, con risse, schiamazzi o giochi pericolosi od altre manifestazioni che nuociano al buon andamento dell'impianto;

b) coloro che sono affetti da malattie infettive o che presentino lesioni cutanee o ferite.

Art. 7

E' vietato nell'area dell'intero impianto:

- a) introdurre cani o altri animali;
- b) introdurre attrezzature per la pesca subacquea;
- c) introdurre attrezzature per il nuoto subacqueo quali maschere, pinne od oggetti contundenti od ingombranti, salvo specifica autorizzazione da parte della Direzione;
- d) introdurre recipienti e simili specie se di vetro;
- e) introdurre macchine fotografiche o cinematografiche senza preventiva autorizzazione da parte della Direzione;
- f) giocare a palla dentro e su bordo vasca e nella zona di relax (salvo che per attività didattiche e sportive organizzate dalla direzione sportiva);
- g) rincorrersi o comunque creare pericolo o disturbo a sé ed a altri;
- h) sputare o spandere liquidi di qualsiasi natura.
- i) fare la doccia senza costume.

Art.8

In acqua non è ammesso l'uso degli occhiali da vista o da sole (se non con lenti infrangibili); gli occhiali da nuoto devono avere le lenti in plastica o infrangibili.

Art.9

Gli utenti non potranno occupare le corsie riservate agli atleti ed ai corsi di nuoto organizzati dalla direzione sportiva. Si raccomanda di nuotare seguendo il senso delle corsie per evitare molestie agli altri nuotatori.

Art. 10

E' vietato agli utenti eseguire tuffi con rincorsa o tuffi all'indietro, correre sugli spalti ed ai bordi delle vasche. E' consentito l'uso della piattaforma dei tuffi fino a 3 m di altezza sulla base di specifica autorizzazione della direzione sportiva.

Art. 11

E' vietato gettare nella vasca qualsiasi cosa od oggetto; è fatto obbligo in tutto l'impianto di servirsi degli appositi cestini per rifiuti di qualsiasi genere. I mozziconi di sigaretta prima di essere gettati negli appositi contenitori, devono essere spenti.

Art. 12

Le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dell'impianto devono essere usati con ogni riguardo e conservati nel massimo ordine. Eventuali danni accertati alle attrezzature ed al materiale saranno posti a carico dei responsabili.

Art. 13

E' facoltà della Direzione del complesso sportivo sospendere temporaneamente l'entrata dei bagnanti, in caso di constatato affollamento dell'impianto, tale da costituire pregiudizio per la sicurezza degli utenti.

Art. 14

In vasca:

- è fatto obbligo dell'uso della cuffia (che dovrà essere esibita all'ingresso);
- è vietato urinare e defecare e detergere qualsiasi ferita. E' consentito lo sversamento delle secrezioni nasali e salivari solo nelle apposite canalette di sfiloro; è vietato sputare

nella vasca ed è vietato immergersi se una o più parti del corpo sono asperse di oli o creme di qualsiasi tipo.

Art. 15

I frequentatori della piscina sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni ed a quelle che potranno essere impartite dalla Direzione o da personale di sorveglianza.

Art. 16

Si raccomanda di evitare ogni tipo di discussione con il personale di servizio; eventuali reclami od osservazioni vanno inoltrati alla direzione del complesso sportivo.

Art. 17

Il biglietto di ingresso o la tessera non è cedibile ed ha la validità indicata. Alla scadenza dell'orario i frequentatori devono essere fuori dai locali dell'impianto; in ogni caso i bagnanti devono uscire dalla vasca mezzora prima dell'orario di chiusura.